

# IL RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

DOTT.SSA MARGHERITA VOLPES

# LE FONTI

- Normativa di riferimento:
  - Art. 20, c. 1-5, d. l. 4/2019, convertito in l. 26/2019;
  - Circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106.
  
- Cos'è?
  - È un istituto introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 che consente di riscattare:
    - Periodi complessivamente non superiori a 5 anni;
    - Compresi tra l'anno della prima e l'anno dell'ultima contribuzione;
    - Non coperti da alcun tipo di contribuzione, presso nessuna gestione di previdenza obbligatoria.
  
  - La contribuzione così ottenuta è utile sia ai fini della maturazione del diritto che per la determinazione della misura della prestazione pensionistica.

# I PERIODI RISCATTABILI

1. Possono essere riscattati, in tutto o in parte e nella misura massima di cinque anni, i periodi successivi al 31.12.1995 e precedenti al 29.01.2019;
2. Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato.

# I PERIODI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RISCATTO

1. Il periodo non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in nessuna una forma di previdenza obbligatoria;
2. Il periodo non deve essere soggetto a obbligo contributivo.

# I BENEFICIARI

1. I lavoratori, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995;
2. non già titolari di pensione;
3. iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria.

# LA DOMANDA

- La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online presente nell'account personale dell'INPS;
- La domanda deve essere presentata entro il 31.12.2021;
- La domanda può essere presentata dal:
  1. Diretto interessato;
  2. Superstite;
  3. Parente e affine entro il secondo grado, con il consenso dell'interessato;
  4. Nel corso del rapporto, dal datore di lavoro, con il consenso dell'interessato.

# IL PAGAMENTO

L'interessato può scegliere la forma di pagamento:

- In un'unica soluzione;
- In forma rateizzata:
  1. Per un massimo di 120 rate mensili;
  2. Di importo non inferiore a 30 euro ciascuna;
  3. Senza l'applicazione di interessi.

N.B. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui i contributi debbano essere utilizzati immediatamente per la liquidazione di una pensione diretta o indiretta o se siano determinanti per accedere alla contribuzione volontaria.

Qualora ciò avvenga nel corso del pagamento rateizzato, lo stesso dev'essere interrotto e l'importo restante dev'essere versato in un'unica soluzione.

N.B. In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

# L'ONERE DI RISCATTO

I periodi da riscattare si collocano nel sistema contributivo, si applica dunque il metodo di calcolo a percentuale:

l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva della gestione in cui opera il riscatto alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla presentazione della domanda e rapportata ai periodi da riscattare.



# MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DELL'ONERE

- Per i lavoratori del settore privato, nel corso del rapporto di lavoro, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. È necessario il consenso del lavoratore interessato.
- È possibile che il pagamento avvenga ad opera del fondo di solidarietà bilaterale. Gli oneri corrispondenti sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui alla disposizione in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. L'intervento è finalizzato all'accesso alla prestazione straordinaria di accompagnamento alla pensione; per effetto del riscatto, tuttavia, è possibile che l'interessato maturi il diritto a pensione.

# BENEFICI FISCALI

- L'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Se il riscatto è effettuato dal datore di lavoro attraverso il versamento del premio di produzione, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51, c. 2, let. a), d.P.R. 917/1986.